P9_TA(2023)0474

Obiezione a un atto di esecuzione: livelli massimi di residui di triciclazolo

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2023 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di triciclazolo in o su determinati prodotti (COM(2023)0499 – 2023/2998(RPS))

(C/2024/4176)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta di regolamento del Consiglio che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di triciclazolo in o su determinati prodotti (COM(2023)0499),

— visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

— vista la votazione tenutasi l'11 maggio 2023 in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, durante la quale non è stato espresso alcun parere,

— visto il parere motivato adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare il 7 dicembre 2022 e pubblicato il 18 gennaio 2023 ([2]),

— vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2019 sulla procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione ([3]),

— visto l'articolo 5 bis, paragrafo 4, lettera b), e paragrafo 5, della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ([4]),

— visto l'articolo 112, paragrafi 2 e 3, e paragrafo 4, lettera c), del suo regolamento,

— vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

A. considerando che l'11 maggio 2023 il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi ha votato senza esprimere alcun parere, il che significa che la proposta di regolamento non ha ottenuto il sostegno della maggioranza qualificata degli Stati membri; che il 20 settembre 2023 anche il Consiglio ha votato senza esprimere alcun parere;

B. considerando che la proposta di regolamento del Consiglio mira a innalzare il livello massimo di residui (LMR) di triciclazolo nel riso da 0,01 a 0,09 mg/kg;

C. considerando che il regolamento (CE) n. 396/2005 mira a garantire un elevato livello di tutela dei consumatori e disposizioni unionali armonizzate relative ai livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale;

D. considerando che l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ([5]) stabilisce che "lo scopo di tale regolamento è di assicurare un livello elevato di protezione sia della salute umana e animale sia dell'ambiente e per migliorare il funzionamento del mercato interno attraverso l'armonizzazione delle norme relative all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, stimolando nel contempo la produzione agricola;

([1]) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
([2]) Parere motivato sulla fissazione di una tolleranza all'importazione per il triciclazolo nel riso, EFSA Journal 2023;21(1):7757, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2023.7757.
([3]) GU C 411 del 27.11.2020, pag. 48.
([4]) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
([5]) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

E. considerando che la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo "Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente" riconosce che "i prodotti alimentari europei costituiscono già uno standard a livello globale, sinonimo di sicurezza, abbondanza, nutrimento e qualità elevata";

F. considerando che il triciclazolo è un fungicida sistemico e preventivo in grado di contrastare efficacemente il brusone (*Pyricularia grisea Sacc.*) che si presenta in tutti gli stadi della crescita (foglia, stelo e pannocchia);

G. considerando che il triciclazolo non è stato incluso nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio nel 2008, dopo che il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ha concluso che "esistono indizi chiari per ritenere che [esso] possa avere effetti nocivi sulla salute umana e in particolare che la mancanza di dati essenziali non consenta di fissare la dose giornaliera ammissibile (DGA), la dose acuta di riferimento (DAR) e il livello ammissibile di esposizione dell'operatore (AOEL), valori necessari per effettuare una valutazione dei rischi" ([6]); che dal 30 marzo 2009 il triciclazolo non è autorizzato all'uso nell'Unione;

H. considerando che, nella sua revisione inter pares, a seguito di una domanda di approvazione per l'uso nell'Unione nel 2015, l'EFSA ha concluso ([7]) che vi erano molteplici settori critici per quanto riguarda la tossicologia del triciclazolo; che l'EFSA non ha potuto ignorare il potenziale di genotossicità e cancerogenicità del triciclazolo e che pertanto non è stato possibile stabilire i valori di riferimento (DGA, DAR e AOEL) da utilizzare nelle valutazioni dei rischi per la salute umana; che di conseguenza non è stato possibile effettuare la valutazione del rischio per gli operatori, i lavoratori, gli astanti, i residenti e i consumatori; che inoltre l'EFSA non ha potuto escludere potenziali proprietà di interferenza con il sistema endocrino; che la domanda di approvazione è stata pertanto negata ([8]);

I. considerando che dal 2016 sono vietati nell'Unione l'uso del triciclazolo e le importazioni di prodotti con residui superiori al limite analitico di quantificazione;

J. considerando che, a causa del divieto di tale fungicida, gli agricoltori europei sono stati costretti a investire nella ricerca di pratiche agricole alternative;

K. considerando che il divieto di tale fungicida nell'Unione ha comportato una notevole riduzione della produzione europea di riso;

L. considerando che, da quando l'LMR di triciclazolo nel riso è stato abbassato al limite di determinazione ed è diventato applicabile in tutta l'Unione nel 2017, i produttori di riso di paesi terzi hanno fatto ricorso a tecniche agronomiche e hanno adattato i loro modelli commerciali per poter continuare a esportare nell'Unione;

M. considerando che la filiera risicola europea ha costantemente insistito sulla necessità di una reciprocità delle norme relative all'uso dei pesticidi;

N. considerando che il divieto del triciclazolo nell'Unione crea una situazione di totale mancanza di reciprocità, a scapito dei produttori di riso che applicano le norme dell'Unione;

O. considerando che, nel lungo termine, tale situazione può dare luogo a una concorrenza sleale nei confronti dei produttori di riso che rispettano le norme dell'Unione;

P. considerando che le politiche che favoriscono il commercio rimangono una priorità per il Parlamento europeo;

Q. considerando che, nella campagna di commercializzazione 2022 (dal 1° settembre 2021 al 31 luglio 2022), le importazioni risicole nell'Unione hanno raggiunto un livello record di 1,67 milioni di tonnellate di riso lavorato, registrando un aumento del 36 % su base annua ([9]);

R. considerando che le importazioni provenienti da paesi che consentono l'uso del triciclazolo ammontavano a un volume totale di quasi 194 000 tonnellate, pari a circa il 12 % delle importazioni totali ([10]);

([6]) Decisione 2008/770/CE della Commissione, del 30 settembre 2008, concernente la non iscrizione del triciclazolo nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (notificata con il numero C(2008) 5108), (GU L 263 del 2.10.2008, pag. 16).

([7]) Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva triciclazolo, EFSA Journal 2015;2015;13 (2):4032, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4032

([8]) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1826 della Commissione, del 14 ottobre 2016, relativo alla non approvazione della sostanza attiva triciclazolo in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 279 del 15.10.2016, pag. 88),

([9]) Eurostat, 2023.

([10]) Eurostat, 2023.

S. considerando che, mentre gli agricoltori dell'Unione sarebbero soggetti alle norme più rigorose possibile in materia di sicurezza dei consumatori, l'adozione della proposta di regolamento del Consiglio consentirebbe importazioni verso l'Unione che non sono conformi alle norme dell'Unione;

T. considerando che, secondo il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF), la proposta di regolamento del Consiglio avrebbe ridotto le notifiche del 76 % nel 2021 e del 73 % nel 2022;

U. considerando che l'adozione della proposta di regolamento del Consiglio comprometterebbe la sicurezza alimentare e, in assenza di adeguati mezzi di tracciabilità e di informazione, potrebbe dare luogo a pratiche ingannevoli per i consumatori;

V. considerando che l'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) definisce il principio di precauzione come uno dei principi fondamentali dell'Unione;

W. considerando che, al fine di ridurre i rischi e gli effetti dell'uso dei pesticidi sulla salute umana e animale e sull'ambiente, la Commissione e gli Stati membri sono incoraggiati ad affrontare la questione dei prodotti agricoli importati trattati con sostanze chimiche vietate o soggette a restrizioni nell'Unione;

1. si oppone all'adozione del progetto di regolamento del Consiglio;

2. ritiene che il progetto di regolamento del Consiglio ecceda le competenze di esecuzione previste nel regolamento (CE) n. 396/2005;

3. ritiene che la proposta di regolamento del Consiglio non sia compatibile con la finalità e il contenuto del regolamento (CE) n. 396/2005;

4. constata che la proposta di regolamento del Consiglio non rispetta l'impegno assunto e l'elevato livello di sicurezza dei consumatori;

5. rileva che, in quanto norme commerciali basate sul rischio, gli LMR contribuiscono a evitare ostacoli e perturbazioni degli scambi e sottolinea che condizioni di concorrenza diverse potrebbero comportare ostacoli e potenziali perturbazioni degli scambi suscettibili di avere ripercussioni significativi sui consumatori, sugli agricoltori e sul settore alimentare in Europa e nel resto del mondo;

6. insiste sul fatto che l'LMR di triciclazolo nel riso importato nell'Unione dovrebbe rimanere a 0,01 mg/kg, lo stesso applicabile ai produttori di riso europei;

7. invita la Commissione a ritirare la proposta di regolamento;

8. invita la Commissione a preservare condizioni di parità per gli agricoltori europei;

9. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.